

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE RISORSE AGROALIMENTARI, FORESTALI e ITTICHE	
Servizio biodiversità	biodiversita@regione.fvg.it biodiversita@certregione.fvg.it tel + 39 0432 555 592 fax + 39 0432 555 140 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Decreto n° 2666/AGFOR del 08/04/2019

Servizio biodiversità

Direttiva 92/43/CEE e Direttiva 09/147/CE - Divieto di accesso e di fruizione delle spiagge del cordone litoraneo dell'area lagunare compresa nei Comuni di Marano Lagunare e Grado durante il periodo riproduttivo dell'avifauna d'interesse comunitario dal 1° maggio al 31 luglio 2019

Il Direttore del Servizio

Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, denominata Direttiva "Habitat", che prevede, ai fini della conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario, la costituzione della rete ecologica europea denominata Rete Natura 2000 formata dai siti di importanza comunitaria (SIC), designati successivamente come zone speciali di conservazione (ZSC), ai quali vanno aggiunte le Zone di protezione speciale (ZPS) previste dall'articolo 3 della Direttiva 2009/147/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e denominata direttiva "Uccelli", che ha sostituito la direttiva 79/409/CE;

Visto l'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE che assegna agli Stati membri il compito di stabilire le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie di interesse comunitario;

Vista la Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD) firmata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, ratificata dall'Italia con legge 124/1994 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla biodiversità, con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992);

Considerato che per realizzare gli obiettivi di conservazione della biodiversità in Europa la Commissione europea ha assegnato agli Stati membri il dovere di garantire lo stato di conservazione degli habitat e delle specie elencate negli Allegati alle due direttive sopra richiamate, anche attraverso la costituzione di una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione, denominata Natura 2000;

Considerato che nel 2010 l'Italia si è dotata, così come previsto dall'articolo 6 della CBD, della Strategia nazionale per la biodiversità, che si pone come strumento di integrazione delle esigenze di conservazione e di uso sostenibile della biodiversità nelle politiche di settore, a seguito dell'intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 7 ottobre 2010;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2007, n. 357 e successive modificazioni, (Regolamento attuazione direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche);

Considerato che l'articolo 7, commi 1 e 2, del suddetto DPR, ha introdotto l'obbligo per le Regioni e le Province autonome di adottare idonee misure per garantire il monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat naturali di interesse comunitario, con particolare attenzione a quelli prioritari;

Vista la legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione degli articoli 4, 5 e 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici in conformità al parere motivato della Commissione delle Comunità europee C (2006) 2683 del 28 giugno 2006 e della direttiva

92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Legge comunitaria 2006)).

Vista la legge regionale 21 luglio 2008 n. 7, (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (comunitaria 2007)), in particolare:

a) l'articolo 4 comma 6 ai sensi del quale sino all'entrata in vigore della legge regionale di riordino organico di cui all'articolo 6, comma 1, lettera n), della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport), la gestione delle aree della Rete Natura 2000 spetta alla Regione;

b) l'articolo 10 (Misure di conservazione specifiche e piani di gestione), che prevede:

1) al comma 1 che la Giunta regionale approva, con propria deliberazione, le misure di conservazione specifiche necessarie a evitare il degrado degli habitat, nonché la perturbazione delle specie che hanno motivato l'individuazione dei siti Natura 2000;

2) al comma 11 che le misure di conservazione sono attuate dall'Amministrazione regionale anche mediante l'adozione di provvedimenti;

Vista la deliberazione giuntale n. 719 del 21 marzo 2018 con la quale è stato adottato il piano di gestione della ZSC/ZPS IT3320037 "Laguna di Marano e Grado" ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, commi 5 e seguenti della legge regionale n.7/2008;

Atteso che l'allegato 4 alla citata delibera n. 719/2018 elenca le Misure di conservazione della ZSC/ZPS ed in particolare la Misura REG05.0 "Disciplina della fruizione in aree sensibili" prevede che *"Per particolari ragioni di tutela e conservazione naturalistica, il soggetto gestore del sito può limitare, interdire o stabilire condizioni particolari tramite provvedimento di cui all'art. 10 comma 11 della LR 7/2008 per la navigazione, l'accesso o la fruizione in aree particolarmente sensibili; tali divieti non si applicano ai proprietari, possessori legittimi e conduttori dei fondi ovvero titolari di attività autorizzate dagli enti competenti"*;

Atteso che a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso di adozione del Piano di gestione della ZSC/ZPS IT3320037 "Laguna di Marano e Grado", sono vigenti le Misure di conservazione in esso contenute.

Visto l'avviso di adozione del Piano di gestione ZSC/ZPS IT3320037 "Laguna di Marano e Grado" è stato pubblicato sul BUR n. 16 del 18 aprile 2018;

Visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 21 ottobre 2013 con cui sono stati designati quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della Regione biogeografica alpina i siti insistenti sul territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, già proposti alla Commissione europea quali Siti di Importanza Comunitaria (SIC) ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE, tra cui il sito IT3320037 "Laguna di Grado e Marano";

Visto l'articolo 12 (Sanzioni) della legge regionale n. 7/2008, e in particolare:

a) il comma 2, lettera d), ai sensi del quale *"per ogni altra violazione delle misure contenute nei piani di gestione e delle misure di conservazione dei siti della Rete Natura 2000 di cui all'articolo 10"* si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie determinate in un importo da un minimo di 50 euro ad un massimo di 1.500 euro;

b) il comma 4, ai sensi del quale *"all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvede la struttura regionale competente in materia di Corpo forestale regionale"*;

Atteso che il tratto di costa che si snoda nell'area lagunare compresa nei Comuni di Marano Lagunare e Grado ed in particolare le spiagge e i cordoni sabbiosi litoranei dell'Isola di Martignano, di San Andrea, del Banco Anfora fino alla zona terminale cosiddetta dei Tratauri, sono di fondamentale importanza per la riproduzione di alcune specie rare di interesse comunitario, o comunque fortemente caratterizzanti l'area dal punto di vista ecologico, tra le quali in particolare la Beccaccia di mare (*Haematopus ostralegus*), il Corriere piccolo (*Charadrius dubius*), il Fraticello (*Charadrius alexandrinus*), il Fraticello (*Sternula albifrons*), nonché per la presenza di sistemi dunali di interesse comunitario elencati nell'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE "Habitat";

Atteso che le fasi più sensibili del periodo riproduttivo di tali specie di uccelli si protraggono dall'inizio del mese di maggio fino alla fine di luglio;

Ritenuto che nelle fasi più delicate del periodo riproduttivo da maggio a luglio, in particolare in alcune aree sensibili del cordone litoraneo dove si concentrano i nidi, sia necessario interdire l'accesso del pubblico al fine in particolare di evitare il calpestio dei nidi e l'involto e l'abbandono delle uova o dei pulli da parte degli individui in cova;

Atteso che tali aree sensibili ricadono interamente all'interno di aree di proprietà del demanio pubblico dello Stato, Ramo Marina mercantile (Marano Lagunare, foglio 17, mappali 30, 11, 32, 16, 31) o in aree incensite al catasto dell'Isola di San Andrea e Tratauri;

Visto il proprio decreto n. STBP/B/2453 del 10/06/2014 e sue successive modifiche, di interdizione all'accesso e alla fruizione delle aree particolarmente sensibili ai fini della nidificazione, individuate nella cartografia di cui all'allegato I allo stesso decreto, nel periodo che decorre dal 1° di maggio al 31 luglio;

Atteso che l'interdizione dell'accesso e della fruizione delle aree particolarmente sensibili è stato successivamente disposto per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 nel medesimo periodo 1° maggio – 31 luglio, con limitate modifiche al perimetro delle aree precluse conseguenti alle variazioni della conformazione morfologica dei banchi sabbiosi a causa di normali fenomeni di erosione e trasporto dovuti a mareggiate e correnti e sulla base delle informazioni circa la presenza delle specie oggetto di tutela;

Visto l'esito dei monitoraggi e delle analisi condotti in collaborazione con l'Università degli Studi di Trieste nel corso dell'anno 2018;

Atteso che per l'anno 2019, sulla base dei rilievi eseguiti e delle informazioni disponibili, si ritiene opportuno individuare le aree da precludere nei tratti denominati "Isola di San Andrea e "Tratauri" mediante l'interpretazione delle foto aeree disponibili e attraverso rilevamenti sul campo con l'utilizzo di strumenti GPS, individuate nella cartografia di cui all'allegato I, parte integrante del presente provvedimento;

Vista l'entrata in vigore delle Misure di conservazione del Piano di gestione della ZSC/ZPS IT3320037 "Laguna di Marano e Grado" con la pubblicazione sul BUR n. 16 del 18 aprile 2018 dell'avviso di adozione del Piano di gestione;

Valutato, stante la competenza attribuita ai sensi 4, comma 6 e 10, commi 1 e 11 della legge regionale n. 7/2008, di prevedere anche per l'anno 2019 l'interdizione all'accesso e alla fruizione delle aree particolarmente sensibili individuate nella cartografia di cui all'allegato I, parte integrante del presente provvedimento, nel periodo dal 1° di maggio al 31 luglio 2019, in attuazione dell'articolo 9 della legge regionale n. 7/2008;

Ritenuto di abrogare il proprio sopra richiamato decreto n. STBP/B/2453 del 10/06/2014 e sue successive modifiche;

Valutato opportuno segnalare la perimetrazione delle aree interdette di cui sopra con appositi cartelli informativi, contenenti la dicitura di cui all'allegato II, parte integrante del presente provvedimento;

Decreta

1. È interdetto, per le motivazioni espresse in premessa, l'accesso e la fruizione delle aree particolarmente sensibili individuate nella cartografia di cui all'allegato I, parte integrante del presente provvedimento, nel periodo dal 1° di maggio al 31 luglio 2019;
2. Il perimetro delle aree sensibili di cui al punto 1. è segnalato da appositi cartelli informativi, recanti il divieto di accesso e contenenti la dicitura di cui all'allegato II, parte integrante del presente provvedimento;
3. In caso di violazione del divieto di cui al punto 1 è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 12, comma 2, lett. d), (*violazione delle misure contenute nei piani di gestione e delle misure di conservazione*) della legge regionale, n. 7/2008, determinata in un importo da un minimo di 50 euro ad un massimo di 1.500 euro;
4. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente decreto;
5. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione ed è trasmesso ai Comuni di Grado e Marano Lagunare ed agli altri Comuni territorialmente interessati.
6. È abrogato il proprio decreto n. STBP/B/2453 del 10/06/2014 e sue successive modifiche, di interdizione all'accesso e alla fruizione delle aree particolarmente sensibili ai fini della nidificazione;
7. Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso innanzi al TAR Friuli Venezia Giulia nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione. È altresì possibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Il Direttore del Servizio

dott. for. Luciano Sulli

Documento informatico sottoscritto
digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005